

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1448

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche europee

(BONINO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e col Ministro dell'interno

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2007

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	22
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	23
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	27
Disegno di legge	»	28
Allegato A	»	59
Allegato B	»	60

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n.11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

La struttura del disegno di legge in esame, pur differenziandosi il meno possibile dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie, recepisce le innovazioni recate dalla riforma del 2005 ed in particolare segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

Rispetto ai provvedimenti degli anni precedenti, il presente disegno di legge prevede una consistente riduzione del termine per l'esercizio della delega legislativa. Infatti, ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria, al comma 1 è previsto che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. Oggetto della delega legislativa sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura aggravata dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogando, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa prevista dall'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.400, che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo

strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nella legge 6 febbraio 2007, n. 13, (legge comunitaria 2006).

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o

carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome» (Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1996; si veda, inoltre, la sentenza n. 425 del 1999. Entrambe le sentenze sono relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva e, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato dalla Conferenza Stato-Regioni, in numerose occasioni.

Sotto il profilo di una più efficace attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, va segnalata anche la previsione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria del 2007) all'articolo 1, commi da 1217 a 1222, in cui è stato introdotto il meccanismo dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei

confronti dei soggetti che violino la normativa comunitaria. Questi ultimi, infatti, qualora responsabili di infrazioni produttive di danni allo Stato, dovranno sostenere il peso di tali violazioni in termini finanziari.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. È stata inserita, inoltre, alla lettera c) relativa alle sanzioni, un ulteriore criterio di delega volto a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione; tale disposizione nasce dall'esigenza, più volte rappresentata dalle Amministrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire degli introiti, sia pure eventuali, delle sanzioni che le medesime sono chiamate ad irrogare, sulla base dei provvedimenti attuativi delle disposizioni europee; la norma, in ogni caso, riguarda esclusivamente le sanzioni di nuova istituzione che non risultano, quindi, già acquisite all'erario.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normativa comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 riproduce sostanzialmente una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Esso prevede la riasse-

gnazione delle entrate derivanti dalle tariffe - determinate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

L'articolo 5 delega il Governo all'emana- zione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai principi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).

La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie. La novità del presente disegno di legge consiste nella previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assetto della materia dando luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate. Questa esigenza, peraltro, era stata già segnalata con la legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per il 2001). Nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo, infatti, si era espressa l'inadeguatezza dello strumento del testo unico per pervenire ad un più efficace ordinamento delle materie oggetto di coordinamento, nei casi in cui era necessario provvedere non già alla mera raccolta delle norme esistenti, ma anche all'innovazione dell'ordinamento.

Infine, il comma 2 introduce una norma in parte prevista da precedenti leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se

non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Il capo II contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.

L'articolo 6 prevede modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, nella parte in cui prevede - *ex* articolo 38 - che gli Stati membri assicurino l'osservanza delle specifiche disposizioni relativamente alla conformità dei prodotti interessati (ortofrutticoli, banane e fiori) alle norme di commercializzazione. In particolare, si prevede l'assegnazione all'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di un sistema cogente di controlli nei settori delle banane e dei fiori (accanto al settore degli ortofrutticoli), in conformità ad un apposito regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, di esecuzione del regolamento di base sopra citato, che ha disposto l'istituzione di un'autorità di coordinamento nazionale in ordine all'effettuazione degli opportuni controlli sulla predetta conformità.

L'articolo 7 contiene l'abrogazione delle disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari», che sono in contrasto con la normativa comunitaria: l'articolo 1, comma 3-*bis*, che introduce la classificazione merceologica di vitello; l'articolo 1-*bis* sull'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari; l'articolo 1-*ter* relativo all'etichettatura degli oli d'oliva.

L'articolo 8 reca disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante

norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, l'evoluzione della normativa comunitaria di settore rende necessaria una modifica delle disposizioni nazionali. In coerenza con l'attuale assetto delle competenze costituzionali nell'applicazione di norme comunitarie, l'autorizzazione dei centri di imballaggio è demandata alle regioni, che ne assicurano la rispondenza ai prescritti requisiti, mentre i controlli nella fase di commercializzazione di natura effettiva sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti alimentari, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Allo scopo di salvaguardare la continuità delle procedure nazionali in attuazione delle preesistenti norme comunitarie di settore, la cui applicazione permane fino al 30 giugno 2007, è stata prevista un'apposita disposizione di transizione al nuovo ordinamento.

L'articolo 9 contiene l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante «Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia». Il suddetto articolo prevede il divieto di impiego di coloranti per alcune tipologie di bevande; esso risulta in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di additivi e coloranti, già recepite nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, recante il regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE. Tale disposizione, non essendo stata abrogata esplicitamente da una norma di rango primario, determina: una ingiustificata discriminazione per i produttori nazionali rispetto agli operatori degli altri Paesi; un freno alla competitività delle imprese italiane, nonché confusione degli organi di vigilanza e conseguenti difficoltà ed oneri sulle imprese.

L'articolo 10 modifica l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive mo-

dificazioni, in materia di classificazione delle carcasse bovine, al fine di elevare la soglia di tolleranza concernente la percentuale di difformità sulla classificazione delle carcasse bovine, oltre la quale sono previste misure a carico del tecnico classificatore dal 5 per cento al 10 per cento. La modifica - che si colloca sulla stessa linea sanzionatoria di altri Stati membri - risulta motivata da oggettive difficoltà pratiche nel rispettare la soglia più restrittiva di errore.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 150, comma 2, lettera *a*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, in materia di diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. La disposizione stabilisce che i compensi dovuti per il diritto di seguito sono determinati nella percentuale del 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compreso tra 3.000 euro e 50.000 euro; tale previsione non corrisponde al dettato della direttiva 2001/84/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, (articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*)) che applica la percentuale del 4 per cento per la parte del prezzo di vendita sino a 50.000 euro, non prevedendo l'esclusione della parte del prezzo di vendita sino a 3.000 euro, come stabilisce, invece, la predetta norma di recepimento. Detta fattispecie regola la vendita di opere d'arte ad un prezzo superiore a 3.000 euro e non va confusa con quella attinente alla non applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte al di sotto della soglia minima prevista dalla direttiva 2001/84/CE (articolo 3), che consente di esentare dal pagamento del diritto di seguito soltanto le vendite che non superino il prezzo minimo di vendita di 3.000 euro. Quest'ultima previsione è correttamente recepita dal comma 1 dell'articolo 150 della legge n. 633 del 1941, nella formulazione introdotta dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del 2006, n. 118, e pertanto non va modificata.

L'articolo 12 conferisce la delega al Governo - da esercitarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento - per apportare opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, la quale - a sua volta - modifica la direttiva concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. La predetta delega, pertanto, appare necessaria al fine di un più corretto adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria.

L'articolo 13 conferisce delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme correttive di numerose disposizioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005, del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. Si individuano, altresì, principi e criteri per adeguare la normativa nazionale in materia valutaria alle novità introdotte dal suddetto regolamento. In particolare:

- la lettera *a*) delega il Governo a coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In base all'articolo 1, il regolamento (CE) n. 1889/2005 integra le disposizioni della recente direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CEE, del Consiglio, del 10 giugno 1991 (modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001). La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il mecca-

nismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni. Il regolamento (CE) n. 1889/2005 integra la direttiva, introducendo una base normativa comune per la sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce. Il regolamento, comunque, per espressa disposizione normativa, non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità (articolo 1, comma 2). Per i movimenti intracomunitari di contante resta in vigore l'attuale disciplina che ha la sua principale fonte nel testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148. Per i movimenti extracomunitari di contante, invece, sono direttamente applicabili le norme del regolamento (CE) n. 1889/2005, che integrano, correggono, modificano ed abrogano parte delle disposizioni del testo unico in materia valutaria;

- la lettera *b*) delega il Governo a mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005. L'articolo 3 del regolamento ha portato la soglia, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, a 10.000 euro, ritenendo che il trasporto di un importo pari o superiore sia da annoverare tra i movimenti significativi di denaro contante. La soglia prevista dalla normativa nazionale è attualmente di 12.500 euro (articolo 3 del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167) e resta tale per i movimenti intracomunitari. Pertanto, la soglia di 10.000 euro vige solo per i movimenti extracomunitari di contante. L'articolo 1, comma 2, della legge del 17 gennaio 2000,

n.7, invece, impone l'obbligo di dichiarazione in caso di trasferimento di oro da o verso l'estero, di commercio di oro nel territorio nazionale o di altra operazione in oro anche a titolo gratuito, purché di importo pari o superiore a 12.500 euro. Il regolamento ha anche specificato le informazioni che la dichiarazione deve contenere, di fatto fornendo un modulo alle autorità competenti. Le novità sono nell'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato. Si tratta di dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia. La predisposizione di un modulo comunitario garantisce l'uniformità di adempimento dell'obbligo di dichiarazione nei Paesi membri e, di riflesso, facilita lo scambio di informazioni;

- la lettera *c*) delega il Governo a prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione. L'articolo 5 del regolamento esplicita la possibilità per le autorità competenti di registrare e trattare le informazioni ricavate dalle dichiarazioni o ottenute in seguito all'esercizio dei poteri di visita, ispezione e controllo, creando un archivio cui possano accedere le autorità indicate dall'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, l'Ufficio italiano dei cambi per l'Italia. È proprio questa norma che concretizza la finalità di integrare il regolamento (CE) n. 1889/2005 con le disposizioni della recente direttiva 2005/60/CE. Anche gli articoli 6 e 7 del regolamento si ispirano alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE e sono complementari alla normativa dettata dall'articolo 5, prevedendo che le informazioni registrate e trattate possano essere scambiate con le autorità competenti di altri Stati membri o comunicate a

Paesi terzi. L'articolo 8 chiude il quadro normativo di cooperazione, tutelando le persone o le autorità che hanno fornito le informazioni tramite la garanzia della copertura del segreto d'ufficio alle informazioni di natura riservata o fornite in via riservata;

- la lettera *d*) delega il Governo a garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori. L'attuale procedimento valutario è basato sulla configurazione di due tipi diversi di violazione: 1) l'omessa comunicazione o la comunicazione errata o incompleta all'Ufficio italiano dei cambi di dati statistici relativi ai trasferimenti transfrontalieri (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ed articoli 7 e 11 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322); 2) l'omessa dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi dei trasferimenti transfrontalieri (articoli 3 e 5, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 125). Anche le sanzioni previste sono diverse, a misura fissa per la prima violazione, a percentuale per la seconda. Si intende ridisegnare il procedimento sanzionatorio, limitando il numero e gli interventi delle amministrazioni interessate senza ridurre le sanzioni a tutela del soggetto incolpato. L'eliminazione di passaggi burocratici e di duplicazioni semplifica l'azione amministrativa e ne migliora la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il procedimento sanzionatorio previsto dal testo unico valutario viene richiamato in diverse disposizioni, regolanti, tra l'altro, i provvedimenti di embargo ed il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo internazionale. Si terranno in

debito conto le particolarità di tali procedimenti, escludendo in questi casi la possibilità di ricorrere all'oblazione;

la lettera *e*) delega il Governo a riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente. La revisione del procedimento sulla base delle violazioni commesse implica la revisione anche delle sanzioni, che devono rispondere al canone di proporzionalità al fine di essere efficaci e dissuasive. Le sanzioni devono essere proporzionate alla violazione commessa in considerazione del fatto che esse *in primis* colpiscono in generale l'inadempimento dell'obbligo, meramente strumentale e formale, della dichiarazione, ma anche perché possono a volte colpire un'azione dolosa, tesa a coprire un reato. La revisione delle sanzioni sarà tenuta entro i minimi e i massimi di pena previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 14 contiene la delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea. Il citato regolamento si propone di contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname e prodotti derivati nella Comunità da Paesi terzi. Il regolamento prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori a seguito dei quali si introdurrà un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente, in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore, possa essere introdotto nell'Unione europea. Questa è anche la strada per evitare ricorsi all'Organizzazione mondiale del commercio che prevede, invece, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o barriera alla libera circola-

zione delle merci. La licenza FLEGT sarà un documento *standard*, verificabile, non falsificabile, che si riferisce a un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità preposta di un paese *partner*. Il sistema delle licenze deve garantire la legalità e la tracciabilità del legno e dei prodotti derivati iscritti nelle appendici del regolamento. L'approvazione del citato regolamento impone alcuni impegni che devono essere affrontati tempestivamente, vista l'importanza che hanno le importazioni di legno da Paesi terzi per l'industria trasformatrice italiana e considerato che è imminente l'avvio della fase operativa del regolamento, che potrebbe iniziare entro l'anno con il primo *Voluntary Partnership Agreement* che l'Unione europea firmerà con il Ghana. L'articolo contiene principi direttivi che corrispondono agli impegni che è necessario affrontare per l'attuazione del regolamento e danno corso a specifiche previsioni che il regolamento stesso demanda alla scelta degli Stati membri e che pertanto devono trovare normazione nell'ordinamento legislativo nazionale.

L'articolo 15 contiene la riapertura del termine della delega legislativa prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), relativamente all'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, al fine di fornire al Governo uno strumento per conformare l'ordinamento ai rilievi di compatibilità comunitaria sollevati dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora del 18 dicembre 2006, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2316, avviata lo scorso 12 dicembre. Giova precisare che l'esigenza di modifica del testo è sorta successivamente

alla scadenza del termine di delega previsto per i correttivi del citato articolo 1, comma 4, della legge comunitaria 2003 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo attuativo).

L'articolo 16 conferisce al Governo apposita delega legislativa per apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, attuativo delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni già oggetto della procedura di infrazione n. 2006/4482 del 12 ottobre 2006 e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie a consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'articolo 17 conferisce delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Esso contiene, altresì, principi e criteri specifici per la delega, i quali prevedono: che il recepimento avvenga novellando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con il quale è stata trasposta, tra le altre, la direttiva 92/3/EURATOM, abrogata dalla direttiva 2006/117/EURATOM; autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive.

Il capo III reca, per la prima volta, l'inserimento nel disegno di legge comunitaria delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'U-

nione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Di tale nuova possibilità si vuole fare tesoro, conferendo al Governo la delega per dare attuazione ad alcune decisioni quadro adottate nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea. Si tratta, più specificamente, delle seguenti decisioni:

- decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

- decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, che stabilisce le regole in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro;

- decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che intende assicurare la compatibilità delle normative applicabili dagli Stati membri in materia di confisca al fine di migliorare la cooperazione tra gli stessi a riguardo;

- decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che estende l'applicazione del principio anche a tali sanzioni.

Per alcuni di tali strumenti i termini di attuazione sono già scaduti, mentre per altri - la decisione quadro relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato - la scadenza è prevista, rispettivamente, per il 22 ed il 15 marzo 2007.

L'autonomia e la specificità della materia oggetto della presente iniziativa hanno reso necessario prevedere l'inserimento, nel dise-

gno di legge comunitaria per l'anno in corso, di un autonomo capo, collocato dopo quello relativo alla delega al Governo per l'attuazione di direttive.

Tale capo si compone di cinque articoli.

L'articolo 18, oltre che conferire la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati ed a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei decreti legislativi, la cui proposta è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, ovvero ancora al Ministro della giustizia, con il concerto del Ministro dell'interno e delle amministrazioni, di volta in volta, interessate, in relazione all'oggetto della decisione quadro da attuare (in quanto attinente alla cooperazione giudiziaria o di polizia, o anche, eventualmente, ad entrambe).

Tenuto conto del carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, è stata sempre prevista la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni. Non trovano, infine, riscontro, nel presente articolo, le disposizioni concernenti la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. Ciò si giustifica, quanto alla prima disposizione, in quanto non sono previsti, nell'ambito del terzo pilastro, strumenti per i quali la Commissione si riservi di adottare disposizioni di attuazione, né lo strumento del regolamento parrebbe, in ogni caso, idoneo, tenuto conto della materia che qui interessa, a recepirle; quanto alla seconda disposizione, in quanto l'estraneità delle materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia rispetto alla competenza legislativa regionale, esclude, con la competenza regionale, anche la necessità dell'inserimento nei

decreti legislativi della così detta clausola di cedevolezza.

I successivi cinque articoli dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, in relazione all'attuazione delle singole decisioni.

L'articolo 19 fissa i principi ed i criteri direttivi nell'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, da realizzare assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando, se del caso, le occorrenti modificazioni.

I principi di delega fissano i criteri direttivi per la creazione di nuove fattispecie incriminatrici, attraverso la introduzione nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile di una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 dello stesso codice, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. La punibilità, secondo i criteri direttivi, va estesa anche a colui che dà o promette l'utilità di cui alla lettera che precede.

In terzo luogo, si dettano i principi direttivi per la introduzione, fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, della anzidetta fattispecie criminosa, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

Con l'articolo 20 vengono fissati i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla esecuzione nell'U-

nione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio. Si tratta del cosiddetto «mandato di sequestro europeo» e le disposizioni che ne seguono mirano a consentire la esecuzione nel territorio di uno Stato membro del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità di altro Stato membro, per finalità probatorie ovvero quando è funzionale alla confisca di beni o anche di documenti che costituiscono prova, quando essi si trovino nel territorio dello Stato di esecuzione.

Con l'articolo 21 si dettano i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, secondo, anzitutto, il principio della obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; prevedere la possibilità di disporre la confisca su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; prevedere l'applicabilità della confisca nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza.

Si stabilisce altresì di adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Con l'articolo 22 si dettano i criteri direttivi per l'attuazione alla decisione quadro

2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Si tratta di recepire una decisione quadro che si ispira ad un principio di più ampio respiro, vale a dire quello del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottate dagli Stati membri. Principio fondamentale è quello secondo cui la decisione motivata adottata dall'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento giurisdizionale, con la quale venga inflitta una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria.

Fra i principi di delega da menzionare si ricorda la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

I suddetti allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Va ricordato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, impone l'obbligo

nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria:

a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) di fornire l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) di fornire l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.

In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2006:

Procedure ufficialmente aperte	227
di cui:	
per violazione del diritto comunitario	188
per mancata trasposizione delle direttive	39

Classificazione per livello

I) violazione del diritto comunitario	
a) ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea messa in mora n. 70:	
messa in mora complementare	11
parere motivato	57
parere motivato complementare	7
ricorso	29
sentenza di inadempimento	6
b) ex articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea:	
messa in mora	1
parere motivato	4
ricorso	2
sentenza di condanna	1

II) *Mancata trasposizione di direttive*

a) ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea:	
messa in mora	9
parere motivato	20
ricorso	8
b) ex articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea:	
messa in mora	1
parere motivato	1

Classificazione per settori

Tutela dell'ambiente	64
Sviluppo economico	21
Trasporti	10
Comunicazioni	4
Beni culturali	3
Economia e finanze	41
Giustizia	4
Affari interni	18
Infrastrutture	12
Università e ricerca	6
Agricoltura	10
Salute	14
Lavoro	16
Affari esteri	3

Per quanto riguarda la lettera *b*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa:

2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2006/41/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide;

2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

2006/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;

2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clomequat;

2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE, e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfosetile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos;

2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos;

2006/63/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*;

2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac;

2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento del dicloroprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive;

2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina;

2006/76/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil;

2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale;

2006/78/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica la direttiva

76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico;

2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai Paesi terzi (versione codificata);

2006/85/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon;

2006/89/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San Josè (versione codificata);

2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet;

2006/119/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2006/120/CE della Commissione, del 27 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio

97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico;

2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorotano sulfonati);

2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che riguarda gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (versione codificata);

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sulla patente di guida (rifusione);

2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

2006/128/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che modifica la direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare;

2006/129/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medi-

cinali destinati ad animali da produzione alimentare;

2006/131/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metamidofos;

2006/132/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone;

2006/133/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo;

2006/134/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva;

2006/135/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim;

2006/136/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dinocap;

2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico;

2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per

lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE.

Per quanto concerne la lettera *c*), non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2006, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2007.

Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera *d*), si segnala che nel 2006 è stata data attuazione - con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n.246 - alle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE (rispettivamente del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e della Commissione dell'8 marzo 2005), che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.

La legge 4 febbraio 2005, n.11, all'articolo 8, comma 5, lettera *e*), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Risultano complessivamente pervenuti, anche successivamente alla data del 25 gennaio 2007, i seguenti dati relativi alle regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, oltre alle province autonome di Trento e di Bolzano (1).

(1) Le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta hanno comunicato di non aver dato, nell'anno 2006, diretta attuazione a direttive comunitarie.

Regione Abruzzo

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

Legge regionale 23 giugno 2006, n. 22.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9.

Regione Liguria

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articolo 9).

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35.

Regione Lombardia

Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente.

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

Regione Puglia

Direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articolo 9), e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione dell'*habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Legge regionale 15 marzo 2006, n. 5.
Legge regionale 15 marzo 2006, n. 6.
Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10.
Legge regionale 15 maggio 2006, n. 11.
Legge regionale 13 giugno 2006, n. 16.
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 20.
Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30.
Legge regionale 27 ottobre 2006, n. 31.
Regolamento regionale 22 agosto 2006, n. 13.
Regolamento regionale 14 settembre 2006, n. 14.

Provincia autonoma di Bolzano

Direttiva 2000/9/CE relativa alla sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Legge provinciale 30 gennaio 2006 n. 1.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione dell'*habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Decreto del Presidente della provincia 22 febbraio 2006, n. 8.

Direttiva 67/548/CEE, come modificata dalla direttiva 84/548/CEE e direttive successive, relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Direttive: 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente; 99/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo; 2000/69/CE, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente; 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria; 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

Decreto del Presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 47, recante modifiche al decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7.

Provincia autonoma di Trento

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Direttive: 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 92/43/CEE, concernente la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Decreto del Presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (articolo 51, comma 5).

Legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (articolo 55).

Sul disegno di legge è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, la quale ha, tuttavia, fatto la richiesta, accolta, di inserire, all'articolo 1, comma 8, una previsione in base alla quale l'informa-

tiva periodica alle Camere da parte del Governo, sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni, avvenga sulla base di modalità stabilite in sede di Conferenza Stato-regioni.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme, che sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto - al comma 4 dell'articolo 1 - che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Quanto alle disposizioni particolari di adempimento, ed in particolare agli articoli 6, 8 e 17, si è previsto espressamente che dall'attuazione degli stessi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2007.

b) Analisi del quadro normativo

Il disegno di legge comunitaria 2007 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

Inoltre, come previsto al comma 6 dell'articolo 1 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, emanati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 7 dell'articolo 1, col rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa.

Il capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

Il capo III, infine, reca per la prima volta la previsione di disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 11 del 2005.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge comunitaria 2007 prevede una articolata e coerente serie di interventi, volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. Tale fine viene perseguito, nella maggior parte dei casi, modificando direttamente la normativa ovvero indicando al Governo principi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro emanare. Taluni articoli del disegno di legge sono finalizzati solo in via indiretta a conseguire una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario, poiché intervengono per predisporre condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. A tale riguardo, è stata introdotta nella legge finanziaria 2007, una modifica della legge n. 11 del 2005, attraverso la previsione dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei

danni per violazione del diritto comunitario per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge. A tale riguardo, il comma 2 dell'articolo 5 prevede anzi il divieto di abrogazioni implicite delle disposizioni contenute nei testi unici e nei codici di settore che il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2007, ai sensi del comma 1.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli inseriti nei Capi II e III del disegno di legge.

b) Obiettivi e risultati attesi

Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze

e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle pre-

dette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'amenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle

competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi

delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, delle banane e dei fiori, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. e di eventuali organismi di controllo a tale fine individuati e assumendo l'incarico del coordinamento delle attività dei predetti controlli di conformità. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

Art. 7.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari)

1. L'articolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.

Art. 8.

(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono loro il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 spiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.

4. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

6. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, recante disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia)

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro;».

Art. 12.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 13.

(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme correttive, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 otto-

bre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n.1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n.7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n.1889/2005;

c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n.1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;

e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i

limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione dell'autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia;

d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

2. Il decreto legislativo è adottato con la procedura indicata nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della presente legge.

Art. 16.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 17.

(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo, al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere in tali casi la pena della reclusione in misura non inferiore nel minimo ad un anno e nel massimo a quattro anni, congiunta con adeguata pena pecuniaria. Prevedere apposita circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o di danno all'ambiente. Possibilità di prevedere che circostanza aggravante di cui al precedente periodo non possa essere portata in bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale. Prevedere l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDI- ZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 18.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di decisioni quadro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla

data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 del codice civile, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che dà o promette l'utilità di cui alla lettera a);

c) introdurre tra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la fattispecie criminosa di cui alla lettera a), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel

cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

b) prevedere che:

1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali

riguardanti un reato di cui alla lettera *d*) del presente comma;

c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

d) prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;

e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera *d*), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:

1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;

2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di indivi-

duare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltrato diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltrato diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

i) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle ri-

chieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

m) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «*ne bis in idem*»; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *d)*, della decisione quadro;

n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una du-

rata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano - nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro - un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera *r)*, non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera *d)* e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'au-

torità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;

b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;

e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che

l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;

f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);

g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua resi-

denza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorità centrale di cui alla lettera *d)*, alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;

c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera *b)*, della decisione quadro;

d) prevedere un'autorità centrale per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti;

e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all'articolo 4 della decisione quadro;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità

g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera *f)*, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;

h) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;

i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorità competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall'articolo 10 della decisione quadro;

l) prevedere l'applicabilità della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche se la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano può decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorità italiana;

n) prevedere che l'autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da con-

sentire all'autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorità italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;

o) prevedere che le somme riscosse dall'autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;

p) prevedere che la competente autorità italiana informi l'autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della decisione quadro;

q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;

r) prevedere la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);

2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

